

**REGIONE PUGLIA
SCHEMA DI CONTRATTO**

Repertorio n. _____ del _____

CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA DA EFFETTUARSI CON GUARDIE GIURATE PARTICOLARI FORNITE DA ISTITUTI DI VIGILANZA , AD INTEGRAZIONE DI QUELLE REGIONALI.

TRA

La Regione Puglia (C.F. 80017210727) – Servizio _____ , con sede in Bari via Caduti di Tutte le Guerre, n. 15 (di seguito denominata Regione o Committente), in questo atto rappresentata da _____(indicare qualifica) in qualità di Dirigente del predetto Servizio;

E

.....(di seguito denominato "appaltatore") con sede in alla via _____, Codice fiscale _____, in questo atto rappresentato dal....., nato a il....., nella qualità di..... e residente per la carica presso

PREMESSO

- Che con A.D. n. _____ del _____ il Dirigente del Servizio Affari Generali ha determinato l'indizione della procedura di gara per l'affidamento **in appalto del servizio di vigilanza armata da effettuarsi con guardie giurate particolari fornite da istituti di vigilanza , ad integrazione di quelle regionali;**

- che, con determinazione dirigenziale n. ____ del _____, preso atto delle risultanze finali della Commissione giudicatrice in merito alle offerte pervenute, la stessa gara è stata aggiudicata definitivamente a_____ .

Le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante del presente contratto.

Tra le parti come sopra costituite si stipula e si conviene quanto segue:

ART. 1

FONTI

I rapporti tra le parti del presente contratto sono regolati:

- a) dalle clausole del presente atto;
- b) dal bando di gara, Capitolato d'oneri e disciplinare di gara, parti integranti e sostanziali dell' A.D. n. _____del _____del Dirigente del Servizio Affari Generali ;

- c) dall'offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
- d) dall'offerta economica formulata dallo stesso appaltatore in sede di gara;
- e) del Patto di integrità.

I contraenti dichiarano di conoscere i predetti documenti che, conservati in atti presso gli uffici _____, vengono qui integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati, ai quali si fa esplicito rinvio per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto.

ART. 2 OGGETTO

La Regione affida all'appaltatore, che accetta, la realizzazione del **servizio di vigilanza armata da effettuarsi con guardie giurate particolari fornite da istituti di vigilanza, ad integrazione di quelle regionali.**

L'appaltatore si impegna a fornire, per l'intero periodo di validità del presente contratto, i servizi e le prestazioni nel Capitolato d'oneri e nell'Offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara

Prima dell'inizio dell'attività, l'appaltatore dovrà essere munito di tutte le licenze ed autorizzazioni richieste dalle leggi, dai regolamenti e dalle normative vigenti per lo svolgimento della propria attività.

ART. 3 IMPORTO E DURATA DEL CONTRATTO

Il corrispettivo complessivo dell'appalto oggetto del presente atto è di euro (.....), oltre I.V.A.

Il servizio avrà una durata di **36 (trentasei) mesi**, decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è intervenuta la stipulazione del presente contratto.

ART. 4 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il luogo di esecuzione del servizio è la città di Bari presso le sedi meglio indicate all'art. 1 del Capitolato d'oneri che qui si richiama.

ART. 5 ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'appaltatore si impegna all'osservanza puntuale di tutte prescrizioni come elencate nel Capitolato d'oneri, che qui si intende integralmente riportato.

L'incarico deve essere condotto nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali.

Al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) come meglio identificato all'art. 32 del presente contratto (ovvero al Responsabile dell'esecuzione del contratto, ove individuato), compete:

- accertare la veridicità della documentazione prodotta dall'appaltatore in sede di contratto attestante la effettiva disponibilità e il completo funzionamento delle risorse strumentali necessarie per l'esecuzione del servizio;
- verificare la corretta esecuzione del servizio oggetto dell'appalto;
- provvedere alla predisposizione dei relativi certificati di pagamento, secondo le modalità indicate al successivo art. 6 previa verifica della regolarità del D.U.R.C (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e il controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario effettuato da Equitalia Servizi S.p.a.;
- svincolare la polizza fideiussoria una volta definite tutte le ragioni di credito e debito tra le parti.

ART. 6 PREZZO DEL SERVIZIO

L'importo relativo all'esecuzione del servizio verrà liquidato, dietro presentazione da parte della Ditta appaltatrice delle fatture mensili, conformemente a quanto specificato nell'articolo 8.

Tutti i corrispettivi riconosciuti al fornitore si riferiscono a prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del capitolato tecnico di gara, offerta tecnica e dal presente contratto; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e che gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

I corrispettivi contrattuali sono stati determinati, per prezzo unitario a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come

sopra indicati, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 7.

Il prezzo del servizio di vigilanza armata, sia nell'orario ordinario che, eventualmente, nell'orario aggiuntivo, è remunerato ad ore, al prezzo orario contrattualmente stabilito. Tale prezzo verrà riconosciuto anche in caso di pronto intervento, che, pertanto, non sarà oggetto di separata remunerazione.

La Regione non assume alcun impegno circa l'entità del monte orario di servizi aggiuntivi che sarà effettivamente richiesto nel corso dell'appalto, che sarà esclusivamente quello risultante dagli ordinativi emessi dalla Regione stessa in base alle esigenze che si verificheranno.

Nessun prezzo, indennizzo o risarcimento del danno è riconosciuto all'istituto di vigilanza qualora i servizi siano interrotti per cause di forza maggiore né in relazione ad eventuali maggiori attività che dovessero essere svolte dall'istituto rispetto a quelle regolarmente ordinate dalla Amministrazione Regionale.

Il valore delle prestazioni contrattuali non rese dall'istituto di vigilanza, in tutto o in parte, a causa dello sciopero del personale impiegato nel servizio o, in ogni altro caso, anche per cause di forza maggiore, non è computato nel corrispettivo dovuto dalla Regione.

ART. 7 REVISIONE DEL PREZZO

Alla data di inizio del secondo anno gestionale al prezzo unitario del servizio riveniente dall'aggiudicazione si applicherà la revisione prezzi, previa richiesta scritta dell'appaltatore finalizzata alla revisione del corrispettivo.

Ai fini del riconoscimento dell'importo revisionale, la richiesta dovrà essere supportata da adeguata documentazione dimostrativa attestante l'effettivo incremento dei costi relativi al servizio rispetto a quelli sostenuti all'atto dell'affidamento.

L'Amministrazione procederà a riconoscere, ricorrendone i presupposti, adeguato incremento revisionale al corrispettivo riveniente dall'offerta economica di gara.

La richiesta dell'appaltatore dovrà essere necessariamente corredata del Certificato dell'Ufficio prezzi e statistica C.C.I.A.A. riportante la variazione degli indici ISTAT per le famiglie ed operai ed impiegati dell'anno trascorso.

La revisione viene effettuata sulla base di istruttoria condotta dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 115 del d.lgs. 163/2006, solo ed esclusivamente per la percentuale ISTAT eccedente il 2,5 %.

Si precisa che l'appaltatore in nessun caso potrà richiedere all'Amministrazione incrementi relativi all'importo del

corrispettivo in mancanza del suddetto procedimento revisionale, ciò anche a fronte della eventuale necessità della ditta di aumentare il numero del personale addetto, in ogni caso subordinato a preventiva autorizzazione dell'Ente appaltante.

ART. 8 MODALITA' DI PAGAMENTO

Al termine di ogni mese l'appaltatore emetterà fattura, che dovrà contenere il riferimento al contratto, il C.I.G. (codice Identificativo di Gara), con allegata specifica riepilogativa delle ore distinta per plesso, sulla quale dovrà essere apposta la dichiarazione di conformità ai termini contrattuali sottoscritta dal Dirigente del Servizio Committente, che provvederà alla predisposizione degli atti di liquidazione delle succitate fatture, che, comunque dovrà avvenire entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla data di ricezione delle stesse e previa verifica del documento unico di regolarità contributiva - D.U.R.C.

Nel caso di ritardo nel pagamento oltre il suddetto termine, sulla somma dovuta si applicheranno gli interessi di mora nella misura percentuale pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca Centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione.

Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sull'imponibile netto di ciascuna fattura emessa dall'appaltatore, la Regione opera una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); tutte le predette ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Regione del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).

I pagamenti avverranno mediante bonifico presso la banca e il conto corrente che saranno indicati dall'appaltatore.

Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, con riguardo agli adempimenti IVA, i soggetti riuniti in R.T.I. procederanno separatamente ad emettere fatture dei relativi compensi direttamente nei confronti della Regione Puglia, sulla base delle quote di partecipazione al Raggruppamento, mentre i pagamenti saranno effettuati esclusivamente in favore del soggetto capogruppo, restando del tutto estranea la Regione ai rapporti intercorrenti tra i componenti il raggruppamento.

ART. 9 PENALI

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'istituto, il servizio non venga espletato o non sia conforme a quanto

previsto dal Capitolato, alle norme di legge o alle disposizioni impartite, la Regione può applicare all'istituto appaltatore le penali previste dal presente articolo, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, la facoltà di decurtare il prezzo del servizio in misura proporzionale alle prestazioni non rese o non rese correttamente, oltre che la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Sono previste le seguenti penali contrattuali:

- a) ritardato avvio, anche parziale, del servizio: penale di € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo;
- b) mancato o inadeguato svolgimento del servizio: penale di € 500,00 per ogni giorno;
- c) presenza di personale in misura inferiore a quella prevista: € 500,00 per ogni unità di personale e per ogni giorno;
- d) condizioni di sicurezza del lavoro non conformi agli obblighi di legge e/o alle procedure stabilite dalla stazione appaltante: penale di € 1.000,00 per ogni contestazione;
- e) violazione non grave degli obblighi di riservatezza o di trattamento dei dati: €5.000,00 per ogni contestazione;
- f) inottemperanza, anche parziale, alle disposizioni impartite dalla Regione entro il termine assegnato: € 500,00 per ogni giorno di ritardo;
- g) mancata trasmissione nei termini del referto di servizio: € 500,00 per ogni contestazione;
- h) omissione del pronto intervento o ritardo nell'intervento di oltre 10 minuti primi rispetto alla tempistica massima indicata in sede di offerta: € 1.000,00 per ogni contestazione;
- i) per ogni singolo altro inadempimento non espressamente previsto alle lettere precedenti si applica una penale compresa tra € 500,00 e € 10.000,00, commisurata alla natura ed alla gravità del fatto od omissione.

In caso di recidiva la Regione può applicare le penali per importo doppio rispetto a quello stabilito al comma precedente. Ai fini del presente comma si considera recidiva un evento che avvenga entro 30 giorni dal precedente evento che abbia comportato l'applicazione della stessa penale.

ART. 10

PROCEDURA DI APPLICAZIONE DELLE PENALI

La Regione contesta all'istituto l'applicazione di penali, con indicazione dei motivi che l'hanno determinata, entro i 10 giorni lavorativi successivi a quello in cui ne è definitivamente venuto a conoscenza o si è completato il procedimento di controllo.

L'istituto, ove lo ritenga opportuno, trasmette alla Regione le proprie controdeduzioni in forma scritta entro il termine decadenziale di 5 giorni successivi a quello di ricevimento della contestazione.

La Regione, esaminate le controdeduzioni o decorso infruttuosamente il termine per la loro trasmissione, può confermare, modificare o revocare la contestazione iniziale. Ove ne ricorrano i presupposti, l'Amministrazione Regionale applica in via definitiva la penale mediante comunicazione scritta all'istituto da effettuarsi entro i 30 giorni successivi a quello di invio della comunicazione di contestazione iniziale.

Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, tutte le comunicazioni intercorrenti fra la Regione e l'istituto, e viceversa, dovranno essere effettuate preferenzialmente a mezzo fax o, in alternativa, a mezzo raccomandata a.r., fermo restando che, in quest'ultimo caso, i termini si considerano riferiti alla data di invio delle comunicazioni.

Le penalità saranno rimosse dalla Regione prelevandole dai primi pagamenti a favore dell'istituto. In alternativa l'Amministrazione Regionale ha facoltà di incamerare la garanzia definitiva prestata dall'istituto che lo stesso dovrà prontamente reintegrare.

ART.11 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. A tal proposito l'appaltatore si impegna a comunicare alla Regione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla data di stipulazione del presente atto.

L'appaltatore, inoltre, si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Bari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART.12 PERSONALE

Il Servizio dovrà essere assicurato con personale dell'appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della L.R. n. 25/2007, così come modificato dall'art. 30 della L.R. n. 4/2010, l'appaltatore dovrà utilizzare in via prioritaria tutto il personale ricompreso nell'elenco di cui all'allegato 4 del disciplinare di gara, nel rispetto delle condizioni economiche e giuridiche ivi indicate.

Durante il servizio il personale dell'Impresa Appaltatrice dovrà tenere in modo visibile sull'uniforme (giacca e cravatta) un tesserino di riconoscimento riportante la fotografia ed il numero

di matricola e dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto.

Presso ciascuna sede saranno impegnati sempre gli stessi agenti, e, in caso di assenza, saranno sostituiti da agenti che già conoscono la medesima sede.

Il personale addetto al servizio deve essere idoneo a svolgere le prestazioni richieste, di provata capacità professionale ed onestà, e deve essere a conoscenza delle modalità di espletamento del servizio e consapevole degli ambienti in cui è tenuto ad operare.

L'istituto deve destinare al servizio persone in grado di mantenere un contegno irreprensibile, riservato e corretto.

Alla Regione è riservata la facoltà di chiedere all'istituto di vigilanza l'allontanamento dal servizio di quei dipendenti ritenuti non idonei, anche in ragione di eventuali precedenti penali o di procedimenti penali in corso ovvero di misure di prevenzione in corso, o che durante lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto abbiano causato disservizi od abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente a cui sono addetti o non abbia dato sufficiente garanzia di professionalità.

L'istituto di vigilanza consegna alla Regione, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo, completo dei dati anagrafici, del personale che impiegherà (inclusi gli eventuali sostituti) presso ciascuna sede dell'appalto. Ogni variazione dovrà essere comunicata alla Regione stessa prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio.

L'assunzione in corso d'opera di nuovi addetti, inoltre, dovrà essere preventivamente comunicata alla Regione, la quale rilascerà apposita autorizzazione preventiva. L'assenza di detta autorizzazione preventiva comporterà, alla scadenza contrattuale, la non inclusione di dette unità di personale nella lista di quello suscettibile di passaggio al nuovo gestore aggiudicatario.

In caso di subappalto, quanto previsto dal comma precedente si applica anche con riferimento a ciascuno dei subappaltatori. Le comunicazioni sono comunque effettuate a cura dell'appaltatore.

ART. 13

OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

L'appaltatore, e ciascun eventuale subappaltatore, è obbligato ad osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore al tempo e nelle località in cui si svolge l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli

accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica , economica o sindacale.

In caso di inottemperanza accertata dall'Amministrazione regionale o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la Regione potrà provvedere direttamente impiegando le somme ancora da liquidare o della cauzione senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni né avere titolo al risarcimento danni.

ART. 14

ESENZIONE DALLA RESPONSABILITA' SOLIDALE

La Regione rimane estranea a qualsiasi rapporto o controversia che dovesse insorgere tra l'appaltatore e il personale dallo stesso impiegato nel servizio.

ART. 15

SCIOPERO DEL PERSONALE

L'istituto di vigilanza è tenuto a comunicare per scritto all'Amministrazione Regionale ogni potenziale interruzione del servizio che possa essere causata da scioperi del personale, con preavviso di almeno cinque giorni rispetto a quello in cui è previsto lo sciopero.

L'istituto è obbligato al rispetto della L. 146/1990 ("Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali") dovendo assicurare, in ogni caso, la continuità del servizio ove esso assuma le caratteristiche di servizio essenziale.

Il valore delle prestazioni contrattuali non rese dall'istituto, in tutto o in parte, a causa dello sciopero del personale impiegato nel servizio, non fa parte del prezzo del servizio del mese nel quale le prestazioni stesse non sono state rese.

ART. 16

OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il personale addetto al servizio è tenuto al segreto d'ufficio su fatti, circostanze e informazioni di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

L'istituto di vigilanza assicura la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti dei quali i suoi dipendenti possano venire a conoscenza durante l'esecuzione del servizio ed, inoltre, è obbligato a rispettare le norme del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche, dei regolamenti attuativi, delle integrazioni e determinazioni del Garante per la protezione dei dati personali che sono previste dal Codice.

ART. 17

OSSERVANZA DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA

L'istituto di vigilanza è tenuto alla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs.81/2008 in materia di salute e di sicurezza.

Prima della sottoscrizione del contratto, l'Amministrazione Regionale terrà una riunione di coordinamento con l'istituto di vigilanza al fine di fornire dettagliate informazioni sui rischi esistenti nell'ambiente in cui l'istituto stesso è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta. L'istituto di vigilanza ha l'obbligo di informare e di formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare e di comunicare alla Regione gli eventuali rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

Con la sottoscrizione del presente contratto d'appalto l'istituto di vigilanza dichiara di aver preso visione di tutte le condizioni generali e particolari che possono influire autonomamente sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, avendo effettuato sopralluogo presso le singole sedi oggetto del servizio, anche in relazione al rischio di interferenza, e si impegna ad adottare ogni misura occorrente nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

ART. 18 CESSIONE DEI CREDITI

La cessione dei crediti derivanti dal corrispettivo dell'appalto è efficace e opponibile alla Regione solo se stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificata al Regione, e qualora la Regione non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro il termine di cui all'art. 117 del D.Lgs.163/2006.

ART. 19 OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l'obbligo del pagamento e l'onere a carico dell'amministrazione regionale o in solido con l'ente stesso, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti dell'Ente medesimo e di ogni indennizzo.

ART. 20 DANNI A PERSONE O COSE

L'appaltatore si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed esclusiva responsabilità a tutte le prestazioni occorrenti secondo gli accorgimenti della tecnica o dell'arte per garantire la più completa sicurezza delle opere e dei luoghi

durante l'esecuzione del servizio, la incolumità degli operai, delle persone addette al servizio e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura.

In caso contrario l'appaltatore rimane il solo responsabile dei danni di qualunque natura, importanza e conseguenza, che fossero ascrivibili ad errori o deficienze di qualsiasi genere che si verificassero, nonché dipendenti dalla qualità dei materiali e dalla effettiva esecuzione delle opere.

L'appaltatore è responsabile di ogni danno che potesse derivare alla Regione e a terzi, nell'adempimento del servizio in questione assunto con il capitolato, causato da fatto proprio o dal personale addetto al servizio.

In particolare per la natura dell'appalto l'appaltatore è responsabile di tutti di possibili danni ambientali derivanti dall'esecuzione del servizio in questione.

Qualora l'appaltatore, o chi per esso, non dovesse provvedere al risarcimento, alla riparazione del danno e alla rimessa del ripristino dello stato, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, la Regione resta autorizzata a provvedere direttamente, a danno dell'appaltatore, trattenendo l'importo dal deposito cauzionale definitivo.

La Regione non risponderà di eventuali ammanchi, danneggiamenti o furti, di qualsiasi natura o per qualsiasi causa, dei materiali ed attrezzi dell'appaltatore.

L'appaltatore dovrà stipulare le seguenti polizze:

- Polizza R.C.T. che preveda anche una garanzia di responsabilità civile contro terzi per danni provocati a cose o persone da atti eseguiti o ordinati da proprio personale o comunque in dipendenza diretta od indiretta della esecuzione del servizio, che preveda anche la responsabilità da inquinamento derivante da operazioni di carico e scarico da automezzi e da responsabilità derivante da trasporto di sostanze pericolose;
- Polizza verso dipendenti (RCO), a copertura dei rischi inerenti il servizio appaltato compresa l'attività di esecuzione del servizio.

La polizza RCT deve avere i seguenti massimali minimi:

RCT - € 2.500.000,00 unico per singolo sinistro e per anno assicurativo.

L'appaltatore dovrà stipulare una polizza contro i rischi derivanti dalla R.C.O. con i massimali adeguati all'effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell'appaltatore medesimo e comunque non inferiori ai seguenti minimi inderogabili:

€ 1.500.000,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo ed 1.500.000,00 per persona dipendente.

Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi devono essere estese alla colpa grave dell'appaltatore, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Regione e devono

coprire l'intero periodo dell'appalto, dalla data di inizio attività fino alla data finale.

In particolare dette polizze devono tenere indenne la Regione, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori nonché i terzi, per qualsiasi danno che l'appaltatore possa arrecare nel corso dell'espletamento delle attività oggetto d'appalto.

La Regione, per quanto sopra riportato, è considerata terzi ai fini della copertura della responsabilità civile.

In particolare, deve prevedere la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti della Regione, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'art.1901 cod. civ., e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 cod.civ..

A tale proposito l'appaltatore dovrà presentare copia delle polizze di assicurazione in questione e, successivamente, copie delle ricevute dei pagamento del premio, pena disdetta dal contratto. L'appaltatore esonera, altresì, la Regione per i danni diretti ed indiretti, che potranno derivare da fatti dolosi o colposi di terzi.

La polizza di cui sopra deve essere estesa alla colpa grave dell'appaltatore ed essere stipulata a nome dell'appaltatore stesso e vincolata a favore della Regione. La mancata stipulazione della polizza assicurativa comporterà, per questa Regione, il diritto di considerare l'appaltatore decaduto dall'aggiudicazione stessa.

ART. 21

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto espresso divieto all'appaltatore di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l'esecuzione totale a soggetti terzi. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano l'appaltatore, si applicherà l'articolo 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.

ART. 22

VARIAZIONI, RECESSO DEL SERVIZIO E INADEMPIENZE

Il prezzo della fornitura dei servizi richiesti, alle condizioni tutte del Capitolato d'onori e dell'Offerta tecnica presentata in sede di gara, si intende accettato dall'appaltatore in base a calcoli di propria convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.

La Regione si riserva di concordare, con l'appaltatore, le variazioni di servizio che riterrà opportune, in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione.

La Regione si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se siano già iniziate le relative prestazioni, qualora intervengano provvedimenti o circostanze che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula del contratto stesso e/o ne rendano impossibile la continuazione.

Tale facoltà viene esercitata mediante invio, da parte dell'Amministrazione, di apposita comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r.

Il recesso non ha effetto prima che siano decorsi 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione prevista dal comma precedente.

Dalla data di efficacia del recesso l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione appaltante.

La Regione Puglia, qualora intenda avvalersi della facoltà di recedere dal contratto, si obbliga a pagare all'appaltatore unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e le spese sostenute alla data di comunicazione dello stesso, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria, e qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

La Regione Puglia accerta tramite il R.U.P. la conformità delle prestazioni rese dall'appaltatore alle prescrizioni contrattuali.

Il R.U.P. provvede all'immediata contestazione all'appaltatore di inadempienze o carenze rispetto alle attività contrattualmente previste, tramite raccomandata a/r anticipata via fax. L'appaltatore potrà presentare controdeduzioni entro il termine perentorio di 10 giorni dalla formale contestazione via fax.

Non sarà motivo d'applicazione di penalità il ritardo espressamente autorizzato dalla Regione appaltante per cause non imputabili all'appaltatore.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonerano l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Regione Puglia di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

La Regione Puglia si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato dall'appaltatore. Nel caso di esecuzione irregolare del servizio, di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente contratto, nella documentazione di gara e nell'offerta tecnica o di prestazione del servizio insufficiente, la Regione Puglia procederà a fissare all'appaltatore un termine congruo per la regolarizzazione delle inadempienze, decorso inutilmente il

quale avrà facoltà di risolvere il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

ART. 23

GRAVE ERRORE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituisce grave errore ed è causa di risoluzione di diritto del contratto, a norma dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente incameramento della garanzia e risarcimento del danno, il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- a) mancato inizio del servizio o inizio del servizio con un ritardo superiore a 10 giorni rispetto ai termini di cui all'art. 3 del presente contratto;
- b) interruzione, abbandono o mancata effettuazione del servizio affidato, senza giustificato motivo;
- c) continuata o reiterata violazione degli orari stabiliti;
- d) grave o reiterata violazione degli obblighi in materia di riservatezza e di trattamento dei dati;
- e) mancata sostituzione del personale non idoneo allo svolgimento del servizio o del personale colpevole di grave negligenza nell'effettuazione delle proprie mansioni;
- f) violazione o inadempimento grave e reiterato delle prescrizioni relative agli obblighi verso il personale;
- g) frode o malafede nell'esecuzione del contratto;
- h) perdita dei requisiti di ordine generale;
- i) perdita del requisito del possesso della licenza prefettizia prevista dall'art. 134 del T.U.L.P.S. e dall'art. 257 e ss. del R.D. 635/1940 che consente l'esercizio dei servizi di vigilanza privata;
- j) cessione di azienda, trasformazione, fusione o scissione, ove non sia documentato in capo al cessionario ovvero al soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, il possesso dei necessari requisiti;
- k) cessione del contratto;
- l) subappalto effettuato in difformità alle previsioni del D.Lgs. 163/2006 o del Capitolato;
- m) applicazione di almeno tre penali nell'arco di un anno solare;
- n) transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.
- o) esito negativo degli accertamenti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia;
- p) accertamento con esito negativo della disponibilità e dell'effettivo funzionamento delle risorse strumentali all'esecuzione del contratto.

In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto, la Regione Puglia si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sul

modello di quanto disposto dall'art. 140 del decreto legislativo n.163/2006.

ART. 24

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Il contratto potrà, altresì, risolversi, oltre che nei casi di inosservanza degli obblighi di cui dalla lettera a) alla lettera p) dell'art.23 del presente contratto, nel caso di singole inadempienze e/o casi di inefficienza e di inadeguatezza dei servizi prestati, allorquando l'appaltatore, ricevuta dal R.U.P., a mezzo raccomandata A.R., l'intimazione ad adempiere a quanto necessario, non ottemperi entro il termine perentorio di 30 gg. (trenta) giorni.

In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione della Regione e comporterà l'incameramento della cauzione definitiva oltre il risarcimento del maggior danno.

ART. 25

VIGILANZA

Durante tutta la durata del contratto la Regione ha facoltà di effettuare verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell'istituto di vigilanza dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso ai fini della stipula del contratto.

La Regione, ogni qual volta lo ritenga necessario ed a suo insindacabile giudizio, dà corso ad autonomi controlli d'ufficio sulla corretta esecuzione del contratto. I controlli possono essere effettuati mediante ispezioni, richieste di documenti e/o di informazioni e/o con ogni altro mezzo e modalità utili. L'istituto di vigilanza deve fornire la massima collaborazione fornendo prontamente ogni informazione o documento utile

ART. 26

CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi del Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata dell'appalto, il contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche il contratto collettivo territoriale, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'appaltatore è altresì obbligato, per i servizi da affidare in subappalto, ad estendere l'obbligo che precede (d'ora in poi clausola sociale) anche al subappaltatore ed è direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento di quest'ultimo.
(Nel caso in cui l'appalto sia affidato ad un consorzio stabile di cui all'art. 36 del Codice dei contratti, tale consorzio è

direttamente ed oggettivamente responsabile dell'adempimento alla clausola sociale da parte dell'impresa consorziata alla quale sia stata affidata l'esecuzione di parte delle prestazioni oggetto dell'appalto).

L'inadempimento dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata alla clausola sociale, accertato direttamente dalla Regione Puglia o a questa da chiunque segnalato, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge Regionale n. 28 del 2006 come di seguito specificate.

L'inadempimento alla clausola sociale, se riguardante una percentuale di lavoratori inferiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, comporta l'applicazione nei confronti dell'appaltatore o subappaltatore o dell'impresa consorziata responsabile delle seguenti penali:

1) una penale di ammontare pari allo 0,4 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia accertata con riferimento ad un numero di dipendenti inferiore o pari al 10 per cento della forza lavoro impiegata nell'esecuzione dell'appalto;

2) una penale di ammontare pari allo 0,6 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra l'11 e il 20 per cento della forza lavoro impegnata nell'esecuzione dell'appalto;

3) una penale di ammontare pari allo 0,8 per cento del corrispettivo del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 21 e il 30 per cento della forza lavoro impegnata nell'esecuzione dell'appalto;

4) una penale di ammontare pari all'1 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 31 e il 40 per cento della forza lavoro impegnata nell'esecuzione dell'appalto;

5) una penale di ammontare pari all'1,2 per cento del corrispettivo dell'appalto se l'inadempimento alla clausola sociale sia stato accertato con riferimento ad un numero di dipendenti compreso tra il 41 e il 49 per cento della forza lavoro impegnata nell'esecuzione del lavoro.

L'ammontare delle penali sarà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell'appaltatore e, ove non sia sufficiente, sui pagamenti successivi; qualora l'appaltatore

non vanti crediti sufficienti a compensare interamente l'ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale. In tal caso, l'integrazione dell'importo del deposito cauzionale dovrà avvenire entro il termine di quindici giorni dalla richiesta.

L'inadempimento alla clausola sociale dell'appaltatore o del subappaltatore o dell'impresa consorziata se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori occupati nell'esecuzione dell'appalto o del subappalto, nonché la recidiva nella violazione della clausola, comportano la risoluzione di diritto del contratto di appalto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile e con gli effetti di cui all'art. 138 del Codice dei contratti.

La Regione Puglia comunica tempestivamente all'appaltatore l'adozione della sanzione; dalla data della comunicazione decorrono i predetti effetti.

(Nel caso in cui l'appalto sia aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese, ciascuna impresa è vincolata al rispetto della clausola sociale ed è l'unica responsabile dell'eventuale inadempimento. La gravità dell'inadempimento e il calcolo dell'ammontare delle penali di cui sopra devono essere parametrati sulla quota di partecipazione dell'impresa al raggruppamento e al numero dei dipendenti della stessa, impegnati nella esecuzione delle relative prestazioni dedotte in appalto. L'inadempimento della clausola sociale da parte dell'impresa raggruppata, se riguardante una percentuale di lavoratori pari o superiore al 50 per cento dei lavoratori dalla stessa occupati nell'esecuzione dell'appalto, nonché la recidiva, saranno sanzionati dalla Regione Puglia con l'esclusione dall'appalto dell'impresa inadempiente. Qualora sia escluso il mandatario, la Regione Puglia può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice dei contratti, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire, non sussistendo tali condizioni la Regione Puglia può recedere dall'appalto. Qualora sia escluso il mandante, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante, che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.).

ART. 27
DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRASTO AL LAVORO
NON REGOLARE

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge della Regione Puglia 26 ottobre 2006, n. 28 recante la "disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare", con la sottoscrizione del contratto presente l'appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, quale sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, i contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ogni infrazione al suddetto obbligo comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla citata L.R. Puglia n. 28/2006, così come disposto dal Regolamento Regionale n.31 del 2009.

L'appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro precedentemente indicati vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutta la validità del contratto.

L'appaltatore si impegna ed obbliga, altresì, al pieno e totale rispetto delle leggi e delle norme in vigore, inerenti agli obblighi di cui al presente articolo, anche se non espressamente indicate e citate.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Regione Puglia effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione del presente contratto e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

ART. 28 RESPONSABILITA'

L'appaltatore solleva la Regione da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi, comunque connessa alla esecuzione delle attività di servizio affidate. Nessun ulteriore onere potrà, derivare, pertanto, a carico della Regione, oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale.

ART. 29 CAUZIONE

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, si dà atto che l'appaltatore ha prestato cauzione definitiva di € a mezzo polizza fidejussoria n. _____, rilasciata da _____ con sede _____.

Tale cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata espressamente dalla Regione, nella

persona del R.U.P., una volta definite tutte le ragioni di credito e debito tra le parti.

In caso di prelevamento di somme dal deposito cauzionale, a titolo di penalità o risarcimento del danno per inadempimento, l'appaltatore è tenuto al reintegro della cauzione sino alla concorrenza dell'importo originario. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'istituto.

ART. 30 FORO COMPETENTE

In caso di controversie, per le quali non è ammesso ricorso all'arbitrato, le parti contraenti concordano che il foro competente è quello di Bari.

ART. 31 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese di registrazione, bollo e imposta di registro, del presente contratto sono a carico dell'appaltatore che stabilisce il proprio domicilio presso _____ in _____ alla via _____.

Ai fini fiscali si dichiara che i compensi relativi ai servizi di cui al presente atto sono soggetti al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

ART. 32 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dr. Damone Vito, Servizio Provveditorato Economato struttura Nucleo Guardie Giurate Particolari tel.0805403060 fax 0805403169 e mail v.damone@regione.puglia.it.

Letto, confermato e sottoscritto in tre originali in bollo ad un unico effetto.

Bari,